

COMUNE DI COGORNO

Provincia di Genova

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ANNO 2011

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il nuovo regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. approvato dal Consiglio Comunale di Cogorno con deliberazione n. 18 del 14/04/2009;

AVVISA

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25/02/2011 sono state determinate le aliquote I.C.I. per l'anno 2011 come segue:

A) ALIQUOTA ORDINARIA Unità immobiliari in genere comprese le aree fabbricabili ad eccezione di quelle indicate nei punti B) e C);	6 ‰
B) ALIQUOTA DIFFERENZIATA Unità immobiliari ad uso abitativo sfitte per più di 90 giorni l'anno.	7 ‰
C) ALIQUOTA RIDOTTA Unità immobiliari inagibili o inabitabili che siano oggetto di interventi di recupero edilizio al solo uso abitativo. L'aliquota ridotta è applicabile limitatamente alle unità immobiliari per le quali l'intervento di recupero inizi nel corso dell'anno 2011 e per un periodo di tre anni dall'inizio dei lavori.	2 ‰

Detrazione: Euro 103,29 per l'abitazione principale ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I. (**valida solo per le abitazioni iscritte in catasto con categoria A/1, A/8 e A/9**)

Sono assimilate all'abitazione principale le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado che risultano ivi residenti e che non siano comproprietari nonché le abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata.

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 93/2008 E' ESCLUSA DALL'I.C.I. l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le relative pertinenze.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 504/92 e s.m.i. nonché quelle ad essa assimilate dal Comune con regolamento (abitazioni date in comodato gratuito a parenti di primo grado nonché le abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a condizione che la stessa non risulti locata), ad eccezione di quelle di categoria A/1, A/8 e A/9 per i quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8 commi 2 e 3 del citato D.Lgs. n. 504/92.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono:

- le soffitte, le cantine, i garages e i posti auto se ubicati nello stesso edificio nel quale è sita l'abitazione principale;
- i garages e i posti auto non ubicati nello stesso edificio nel quale è sita l'abitazione principale si considerano pertinenze limitatamente ad una sola unità e solo nel caso in cui il Contribuente non sia proprietario di altri garages o posti auto nello stesso edificio ove è sita l'abitazione principale.

L'esenzione si applica anche:

- a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso Comune;
- alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Il Contribuente che abbia concesso in uso gratuito a parenti di primo grado l'abitazione di sua proprietà, ai fini dell'assimilazione alla abitazione principale, deve presentare all'Ufficio Tributi, **entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento**, specifica **comunicazione** sulla base di appositi modelli predisposti dal Comune. L'omissione della comunicazione entro il termine sopra indicato comporta l'applicazione per l'anno di riferimento dell'aliquota differenziata per le abitazioni non locate (7‰).

Il Contribuente che abbia locato l'abitazione di sua proprietà per un periodo superiore a 90 giorni l'anno, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ordinaria deliberata dalla Giunta Comunale (6‰) deve presentare all'Ufficio Tributi, **entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento**, specifica **comunicazione** sulla base di appositi modelli predisposti dal Comune. L'omissione della comunicazione entro il termine sopra indicato comporta l'applicazione per l'anno di riferimento dell'aliquota differenziata per le abitazioni non locate (7‰).

Tutte le comunicazioni di variazione devono essere effettuate esclusivamente mediante l'utilizzo degli appositi moduli scaricabili dal sito internet del Comune (www.comune.cogorno.ge.it) o disponibili presso l'Ufficio Tributi.

TERMINI DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

(ai sensi dell'art. 37 comma 13 del D.L. 04/07/06 n. 223, convertito in Legge n. 248/06)

1ª rata entro il 16/06/2011: 50% dell'ICI dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e detrazioni dell'anno 2010.

(6‰ per le unità immobiliari in genere; 7‰ per le unità immobiliari sfitte per più di 90 giorni l'anno; 2‰ per le unità immobiliari inagibili o inabitabili che siano oggetto di interventi di recupero edilizio al solo uso abitativo;

2ª rata entro il 16/12/2011: saldo ICI dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla 1ª rata applicando le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno 2011.

(6‰ per le unità immobiliari in genere; 7‰ per le unità immobiliari sfitte per più di 90 giorni l'anno; 2‰ per le unità immobiliari inagibili o inabitabili che siano oggetto di interventi di recupero edilizio al solo uso abitativo;

MODALITA' DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

- Mediante versamento sul Conto Corrente postale n. 13866165 intestato a: "COMUNE DI COGORNO – VERSAMENTO I.C.I." utilizzando i bollettini di C/C postale da ritirare presso l'Ufficio Tributi del Comune;
- Mediante versamento con modello F24 (art. 37 comma 55 del D.L. 223/06 convertito in Legge 248/06);

Cogorno, lì 09 marzo 2011

Il Funzionario
Responsabile del tributo
Di Biase Dott.ssa Anna

Il Sindaco
Enrica Sommariva